

La Corte EDU conferma la compatibilità del 41-bis Ord. Pen., ma il “carcere duro” è davvero conforme ai diritti umani?

di Veronica Manca

Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO., SEZ. IV, 24 settembre 2015

PAOLELLO C. ITALIA, Ric. n. 37648/02

Il commento

1. Con la decisione del 24 settembre 2015, i giudici di Strasburgo sono tornati nuovamente ad occuparsi della compatibilità dell’art. 41-*bis* ord. pen. rispetto agli *standard* di tutela dei diritti umani sanciti dalla CEDU ed, in particolare, in relazione agli artt. 3, 8 e 13 della Convenzione.

Con la pronuncia in esame, la Corte EDU, dichiarando, a maggioranza, il ricorso irricevibile, ha confermato la propria costante giurisprudenza in relazione al regime detentivo di cui all’art. 41-*bis* ord. pen., la cui applicazione ed operatività non costituisce, di per sé, una violazione dei diritti umani del detenuto¹. Nulla di nuovo all’orizzonte, almeno per la Corte europea.

2. Il caso origina dal ricorso presentato alla Corte di Strasburgo da Orazio Paoello, meglio noto alle cronache come il “Capo della Stidda”, storica organizzazione mafiosa gelese, rivale di Cosa Nostra: a partire dagli anni ‘80, il Paoello si rendeva autore di numerosi crimini, tra cui, associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di innumerevoli omicidi, stragi e soppressioni di cadaveri.

¹ Cfr., *ex plurimis*, C. eur. dir. uomo, 27 marzo 2008, *Vincenzo Guidi c. Italia*, ric. n. 28320/02; C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 4 dicembre 2008, *S. e Marper c. Regno Unito*, ric. nn. 30562/04 e 30566/04; C. eur. dir. uomo, sez. II, 28 settembre 2000, *Messina c. Italia*, ric. n. 25498/94; C. eur. dir. uomo, 28 settembre 2000, *Ganci c. Italia*, ric. n. 26772/95.

A seguito dei plurimi procedimenti penali a suo carico, il Paoello veniva condannato 34 volte, di cui cinque per strage e quarantuno per omicidio, cumulate nella pena principale dell'ergastolo, con un periodo di isolamento diurno pari a tre anni.

Data la gravità dei crimini contestati, il Paoello veniva sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., in ragione del permanente collegamento del detenuto al gruppo criminale di appartenenza e dell'assenza di un'effettiva volontà di distacco dal contesto criminale e mafioso.

La sottoposizione al regime speciale di detenzione veniva decretata dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 41-*bis*, co. 2 e 2 *bis*, con provvedimento del 30 gennaio 2014, e, in ragione della costante sussistenza del vincolo associativo, veniva reiterata, nel corso degli anni, sino al decreto del 26 novembre 2013 (provvedimento poi revocato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, su ricorso del detenuto, la cui decisione è stata, altresì, confermata dalla prima sezione della Cassazione, con la sentenza del 5 febbraio 2015, n. 23393).

3. Con ricorso del 10 ottobre 2002, il ricorrente adiva la Corte di Strasburgo, lamentando la lesione dei propri diritti umani per essere stato sottoposto, in regime di detenzione speciale *ex art.* 41-*bis* ord. pen., a trattamenti inumani e degradanti ed, in particolare, per aver subito la violazione della propria integrità fisica, per effetto di costanti perquisizioni personali, e della propria sfera personale e familiare in ragione di misure restrittive, quali, *in primis*, la video-sorveglianza della propria cella, il controllo della corrispondenza e la limitazione dei contatti con l'esterno.

Secondo il ricorrente, quindi, la sottoposizione prolungata al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., nonché l'applicazione costante di numerose misure restrittive, avrebbero cagionato la violazione dei suoi diritti fondamentali, in relazione agli artt. 3, 8 e 13 CEDU, e avrebbero fondato, pertanto, la relativa pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del Governo italiano.

4. La Corte EDU, pronunciandosi sul caso Paoello, si allinea alla propria costante giurisprudenza, affermando la compatibilità del regime detentivo del 41-*bis* ord. pen.

con la CEDU, in quanto non lesivo, di per sé, dei diritti umani dei detenuti e, pertanto, dichiara, a maggioranza, il ricorso irricevibile.

I giudici di Strasburgo, infatti, precisano che l'applicazione di misure di detenzione restrittive dei diritti fondamentali del detenuto sono compatibili con la CEDU, laddove si rivelino, nel caso concreto, necessarie per salvaguardare la sicurezza dell'ambiente carcerario e per fronteggiare l'oggettiva pericolosità del detenuto.

Solamente laddove, invece, tali misure siano il risultato di un'applicazione indiscriminata ed arbitraria, si giustificherebbe il ricorso del detenuto dinnanzi alla Corte di Strasburgo per la violazione dei diritti umani: in tal caso, però, la Corte richiede che sia il ricorrente ad allegare e provare la natura arbitraria ed ingiustificata delle misure a cui è stato sottoposto durante il regime di speciale di detenzione.

5. La pronuncia in esame è di estremo interesse, in quanto consente, anche se in estrema sintesi, di delineare lo stato della giurisprudenza della Corte EDU sul regime carcerario *ex art. 41-bis* ord. pen.

Come è noto, l'art. 41-*bis*, co. 2 ord. pen. fu introdotto nel nostro ordinamento a seguito delle efferate stragi mafiose di Capaci e di via d'Amelio a Palermo del 1992, quale strumento di lotta alla criminalità organizzata. Da rimedio emergenziale, l'art. 41-*bis* ord. pen. fu interessato nel corso dagli anni da un'ipertrofia legislativa che portò, tramite numerose proroghe, con le leggi 23 dicembre 2002, n. 279 e 15 luglio 2009, n. 94, all'introduzione definitiva del "carcere duro" nel nostro sistema penitenziario².

² PRESUTTI, "Alternative" al carcere, regime delle preclusioni e sistema della pena costituzionale, in ID., (a cura di), *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie*, Milano, 1994, pp. 62 ss.; PAVARINI, *Il carcere duro tra efficacia e legittimità. Opinioni a confronto*, in *Criminalia*, 2007, pp. 272 ss.; LAUDATI, *Una storia infinita: il 41-bis non merita censure di incostituzionalità*, in *Dir. giust.*, 2003, pp. 94 ss.; D'AMBROSIO, *Prorogato il trattamento penitenziario di rigore*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, pp. 417 ss.; FALCONE, PADOVANI, *Cose di cosa nostra*, Milano, 1995, pp. 31 ss.; CIANCI, *La gestione penitenziaria della criminalità organizzata*, in *Giust. pen.*, 1995, pp. 670 ss.; GUAZZALOCA, *Differenziazione esecutiva e legislazione di emergenza in materia penitenziaria*, in *Delitti e delle pene*, 1992, pp. 144 ss.; IOVINO, *Osservazioni sulla recente riforma dell'ordinamento penitenziario*, in *Cass. pen.*, 1993, pp. 1257; MARTINI, *Commento all'art. 19 d.l. 306/1992*, in *Leg. pen.*, 1993, pp. 207 ss., VITELLO, *Brevi*

Il clima di *public panic* che accompagnò l'introduzione del nuovo istituto fece registrare, già a partire dalle sue primissime applicazioni, delle presunte violazioni dei diritti fondamentali dei detenuti: il caso riguardava un gruppo di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., nel carcere dell'isola di Pianosa³. La denuncia di tali maltrattamenti giunse alla Corte EDU, con il ricorso *Labita c. Italia*, con cui il detenuto lamentava di essere stato sottoposto ad innumerevoli vessazioni ed umiliazioni, in regime di 41-*bis* ord. pen., in violazione dell'art. 3 CEDU⁴.

riflessioni sull'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario nel più vasto contesto del sistema penitenziario, in *Cass. pen.*, 1994, pp. 2862 ss.

I tragici fatti di cronaca sono noti a tutti. La severa risposta legislativa si inserisce in un contesto di sdegno e di paura rispetto agli attentati terroristici perpetuati nel corso degli anni '80 dalla mafia: la riforma si prefiggeva lo scopo di elidere gli stretti legami tra i boss mafiosi, che permanevano e si coltivavano anche all'interno del carcere. Si riteneva, infatti, che le stragi ai giudici Falcone e Borsellino fossero state ideate anche dai capi mafiosi in detenzione. La Della Bella riporta come la permanenza del vincolo mafioso tra i detenuti e l'ambiente esterno fosse desumibile da infiniti fattori, come, ad esempio, "dal brindisi per la strage di via D'Amelio tra i boss detenuti all'Ucciardone, con champagne che era stato introdotto nel carcere nei giorni precedenti all'attentato; all'omicidio di Carmelo Ianni, albergatore, assassinato per ordine del boss detenuto Gerlando Alberti, che era stato arrestato proprio mentre alloggiava nell'albergo di Ianni, colpevole di aver consentito l'ingresso della polizia". Cfr.: DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale ex art. 41-bis, comma 2, o.p.: alla ricerca di un compromesso tra le esigenze di prevenzione speciale e la tutela dei diritti fondamentali della persona*, in *Libertà dal Carcere Libertà nel carcere. Affermazione e tradimento della legalità nella restrizione della libertà personale*, (a cura di), Gaboardi, Gargani, Morgante, Presotto, Serraino, Torino, 2013, pp. 117 ss.

³ C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 6 aprile 2000, *Labita c. Italia*, ric. n. 26772/85 e la C. eur. dir. uomo, *Indelicato c. Italia*, 18 ottobre 2001, tramite cui giunsero alla Corte europea i maltrattamenti e gli abusi subiti dai detenuti sottoposti al regime speciale, negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della riforma. Come è noto, con tali pronunce, l'Italia venne condannata per la violazione dell'art. 3 CEDU, non tanto per l'incompatibilità del carcere duro rispetto al divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, quanto, piuttosto, dal punto di vista procedurale, ovvero per non aver fatto seguire un'inchiesta effettiva e reale in presenza di denunce di abusi e di maltrattamenti da parte dei detenuti. Cfr.: DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale ex art. 41-bis, comma 2, o.p.: alla ricerca di un compromesso tra le esigenze di prevenzione speciale e la tutela dei diritti fondamentali della persona*, in *Libertà dal Carcere Libertà nel carcere. Affermazione e tradimento della legalità nella restrizione della libertà personale*, cit., nota n. 6, p. 120.

⁴ C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 6 aprile 2000, *Labita c. Italia*, ric. n. 26772/85, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, pp. 189 con nota di ESPOSITO, *La sentenza Labita era inevitabile? Riflessioni sulla titolarità delle garanzie dei diritti dell'uomo*, pp. 226 ss. In senso analogo, per un approfondimento, cfr.: MINNELLA, *La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo sul regime carcerario ex art. 41-bis ord. pen. e la sua applicazione nell'ordinamento italiano*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2004, n. 3, pp. 211 ss.

In tale occasione, i giudici di Strasburgo condannarono all'unanimità lo Stato italiano per violazione dell'art. 3 CEDU, esclusivamente sotto il profilo procedurale, per non aver garantito al detenuto un'effettiva ed approfondita indagine interna circa la sussistenza dei presunti maltrattamenti. Sotto il profilo sostanziale, invece, la Corte EDU decise, a maggioranza, che le prove dedotte dal ricorrente non avessero consentito di affermare "ogni oltre ragionevole dubbio" che il Labita fosse stato vittima di trattamenti sufficientemente gravi da rientrare nella sfera di tutela dell'art. 3 CEDU⁵. Oltre alla mancata prova dei maltrattamenti, la Corte precisa che il regime detentivo di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., pur rappresentando una limitazione di alcuni diritti fondamentali del detenuto, non costituisce, in astratto, una violazione dell'art. 3 CEDU, atteso che tali deroghe sono giustificate da "evidenti ragioni di sicurezza pubblica"⁶.

A partire dal *case leading Labita*, la Corte EDU, pur riconoscendo che la sospensione delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, quale forma di contrasto al fenomeno mafioso, non si ponesse in contrasto con la Convenzione, occorre valutare caso per caso se l'applicazione di tali misure restrittive sul singolo detenuto possano qualificarsi come trattamento inumano e degradante in violazione dell'art. 3 CEDU⁷. Sul punto, giurisprudenza costante della Corte EDU richiede, affinché si possa parlare di violazione dell'art. 3 CEDU, che il trattamento denunciato raggiunga una soglia minima di gravità: la sussistenza di tale requisito è essenziale e dipende dall'insieme delle circostanze del caso concreto, in ragione della valutazione di tre elementi: la durata del trattamento, le sue ricadute sull'integrità fisica e psichica del detenuto, nonché sulle caratteristiche personali dello stesso, quali, in *primis*, il sesso, l'età e lo stato di salute⁸. Affinché, quindi, una pena e le relative modalità esecutive

⁵ C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 6 aprile 2000, *Labita c. Italia*, ric. n. 26772/85

⁶ C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 6 aprile 2000, *Labita c. Italia*, ric. n. 26772/85

⁷ C. eur. dir. uomo, 27 marzo 2008, *Vincenzo Guidi c. Italia*, ric. n. 28320/02; C. eur. dir. uomo, sez. II, 28 settembre 2000, *Messina c. Italia*, ric. n. 25498/94; C. eur. dir. uomo, 28 settembre 2000, *Ganci c. Italia*, ric. n. 26772/95.

⁸ C. eur. dir. uomo, 10 gennaio 2012, *Ananyev e altri c. Russia*, ric. nn. 42525/07 e 60800/08; C. eur. dir. uomo, 22 ottobre 2009, *Orchowski c. Polonia*, ric. n. 17885/04; C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 luglio 1999, *Selmouni c. Francia*, ric. n. 25803/94, § 103-104; C. eur. dir. uomo, 25 settembre 1997, *Aydin c. Turchia*, ric. n. 23178/94, § 83.

possano essere qualificati “inumani” o “degradanti”, lo stato di sofferenza e di umiliazione subite dal detenuto devono integrare quel livello minimo di gravità, necessariamente superiore all’ordinario grado di afflittività che accompagna inevitabilmente ogni forma di trattamento o di pena legittimi⁹.

Si precisa, inoltre, che l’onere della prova ricade sul detenuto, il quale deve fornire alla Corte appropriati elementi di prova, dal cui esame risulti in modo inequivoco la sussistenza dei maltrattamenti subiti e vi siano ampi margini di accertamento della responsabilità delle autorità nazionali.

6. A partire, quindi, dal *leading case* Labita, la Corte EDU si è soffermata nell’analizzare la compatibilità del 41-*bis* ord. pen. rispetto agli *standard* dei diritti umani del detenuto in relazione a specifici profili, quali le perquisizioni personali, la video-sorveglianza della cella, nonché le limitazioni della corrispondenza e dei contatti con l’esterno.

In relazione alle perquisizioni personali dei detenuti, la Corte ha affermato che tale tipologia di misura non può essere considerata, di per sé, illegittima, atteso che *“le perquisizioni corporali, anche integrali, possono talvolta risultare necessarie per garantire la sicurezza in una prigione – inclusa quella dello stesso detenuto – di difendere l’ordine o prevenire i reati. E’ pur vero che le perquisizioni corporali, oltre a dover risultare necessarie per conseguire uno dei citati scopi, devono essere condotte con modalità adeguate, in modo che il grado di sofferenza o di umiliazione subito dai detenuti non superi quello che inevitabilmente comporta tale forma di legittimo trattamento. Diversamente, esse violerebbero l’articolo 3 della Convenzione”*¹⁰.

Sul tema della video-sorveglianza, i giudici di Strasburgo si sono pronunciati in diverse occasioni, asserendo che, pur non essendoci un esplicito riferimento nella Convenzione alla tutela della *privacy*, sarebbe possibile individuarne una forma di

⁹ C. eur. dir. uomo, 26 ottobre 2000, *Kudla c. Polonia*, ric. n. 30210/96, § 90; C. eur. dir. uomo, 21 novembre 2001, *AlAdsani c. Regno Unito*, ric. n. 35763/97, § 59; C. eur. dir. uomo, 27 agosto 1992, *Tomasi c. Francia*, ric. n. 12850/87, § 47; C. eur. dir. uomo, 11 luglio 2000, *Dikme c. Turchia*, ric. n. 20869/92, § 89.

¹⁰ C. eur. dir. uomo, 27 marzo 2008, *Vincenzo Guidi c. Italia*, ric. n. 28320/02.

tutela nell'art. 8 CEDU, in quanto “*la tutela garantita dall'articolo 8 al rispetto della vita privata e familiare, subirebbe un indebolimento inaccettabile se l'utilizzo delle moderne tecniche scientifiche fosse autorizzato senza alcuna limitazione*”¹¹. Limitazioni della *privacy*, quindi, possono essere giustificate solamente laddove siano strettamente necessarie per il mantenimento dell'incolumità fisica del singolo, nonché della sicurezza dell'ambiente carcerario e dei rapporti tra i detenuti, ed applicate nel modo meno invasivo possibile, nel rispetto della dignità umana e della sfera personale del detenuto¹².

Con riferimento, inoltre, alle censure della Corte EDU circa il diritto all'inviolabilità della corrispondenza, si evidenzia come queste ultime abbiano riguardato il regime penitenziario ordinario nel suo complesso e, nello specifico, la disciplina di cui all'art. 18 ord. pen. e, non solo, quello speciale dell'art. 41-*bis* ord. pen.: a più riprese, infatti, la Corte ha condannato l'Italia in ragione dell'inadeguatezza del trattamento penitenziario rispetto alle garanzie del rispetto della vita privata e familiare sancite dall'art. 8 CEDU. Le prime pronunce di condanna si sono registrate a partire dalle sentenze Calogero Diana e Dominichini del 15 novembre 1996, a cui sono seguite numerose altre condanne, sino all'intervento – oramai necessitato - da parte del legislatore, con la legge del 8 aprile 2004, n. 95, che, come è noto, ha comportato una parziale riscrittura dell'art. 18 ord. pen.

Con riguardo alle limitazioni dei colloqui, la Corte ha, invece, ritenuto come le restrizioni del diritto di visita da parte dei familiari, inserendosi all'interno di misure dirette al contrasto della criminalità organizzata, siano conformi a quanto sancito dall'art. 8, § 2 CEDU, ovverosia alle esigenze di difesa e sicurezza dell'ordine pubblico: ipotesi esemplificativa di tale orientamento è data dal caso *Messina c. Italia*, in cui la Corte EDU ha affermato che l'ingerenza nella vita familiare e privata del detenuto non violasse la Convenzione, essendo tale limitazione proporzionata allo scopo legittimo perseguito dall'art. 41-*bis* ord. pen., consistente nel “*recidere i*

¹¹ C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 4 dicembre 2008, *S. e Marper c. Regno Unito*, ric. nn. 30562/04 e 30566/04.

¹² Cfr., *ex plurimis*, BOCCHINI, *Diritto alla privacy e detenuti in regime 41-bis ord. penit.: un duetto consacrato dalla cassazione*, in *Archivio penale online*, 2011, n. 2, pp. 8 ss.

legami esistenti tra la persona interessata ed il suo ambiente criminale di origine, al fine di ridurre al minimo rischio di utilizzazione dei contatti personali di tali detenuti con le strutture delle organizzazioni criminali di appartenenza”¹³.

Per completezza espositiva, merita segnalare anche quel filone giurisprudenziale che si è occupato della questione, più strettamente processuale, del mancato rispetto del termine legale per decidere da parte del Tribunale di Sorveglianza, sul reclamo del detenuto, avverso il provvedimento ministeriale che dispone ovvero proroga il regime dell’art. 41 *bis* ord. pen. e della sua compatibilità rispetto all’art. 13 CEDU. Sotto tale profilo, i *leading cases* sono rappresentati dalle pronunce *Messina c. Italia* e *Ganci c. Italia*: in entrambi i casi, i detenuti, erano stati interessati da più provvedimenti ministeriali (della durata semestrale) che imponevano la sottoposizione al regime dell’art. 41-*bis* ord. pen.; avverso tali decreti, i ricorrenti proponevano puntualmente reclamo, *ex art. 14-ter* ord. pen., ai Tribunali di Sorveglianza, i quali si pronunciavano dopo il termine legale di dieci giorni *ex art. 14-ter*, co. 2 ord. pen., attesa la natura meramente ordinatoria di tale termine; seguivano, inoltre, i relativi ricorsi per Cassazione, dichiarati inammissibili per effetto dell’intervenuta decadenza del provvedimento applicativo¹⁴.

La Corte EDU riscontrava la violazione degli artt. 6, § 1 e 13 CEDU, nella misura in cui, pur ritenendo il reclamo, di cui all’art. 14-*ter* ord. pen., un rimedio effettivo per la tutela dei diritti umani dei detenuti, le istanze di tutela - correttamente esercitate dai detenuti – venivano, in sostanza, vanificate dalle decisioni tardive dei Tribunali di Sorveglianza¹⁵. Con la riforma del 23 dicembre 2002, n. 279, il legislatore rimediò parzialmente a tale incongruità, fissando la durata dei provvedimenti ministeriali in un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a due, con la possibilità di proroga per periodi successivi pari ad un anno (cfr. co. 2 *bis* dell’art. 41-*bis* ord. pen.); termini ulteriormente modificati, per effetto della legge del 15 luglio 2009, n. 94, con

¹³ Cfr.: C. eur. dir. uomo, sez. II, 28 settembre 2000, *Messina c. Italia*, ric. n. 25498/94.

¹⁴ C. eur. dir. uomo, sez. II, 28 settembre 2000, *Messina c. Italia*, ric. n. 25498/94; C. eur. dir. uomo, 28 settembre 2000, *Ganci c. Italia*, ric. n. 26772/95.

¹⁵ L’art. 14-*ter* ord. pen. venne riconosciuto quale forma di impugnazione, a seguito di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento di una forma di tutela giurisdizionale a favore dei detenuti avverso i provvedimenti ministeriali.

la previsione della durata predeterminata di quattro anni per il decreto applicativo e di due anni, nei casi di proroga. L'altra modifica – come è noto - è stata apportata, ai sensi del co. 2 *sexies* dell'art. 41-*bis* ord. pen., nella parte in cui si introduce il requisito della vincolatività delle ordinanze di revoca del provvedimento ministeriale, imponendo, in caso di nuovo provvedimento da parte del Ministro, il sopraggiungere di elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Residuano, tuttavia, tutti quei profili di criticità della disciplina dell'art. 41-*bis* ord. pen., che hanno interessato, nel corso degli anni, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale nel tentativo di ricondurre l'istituto a conformità dei principi costituzionali e delle garanzie convenzionali¹⁶.

7. In ragione della sintesi giurisprudenziale sin qui proposta, è evidente come il caso *Paolello c. Italia* rappresenti un'ulteriore conferma della consolidata e pacifica giurisprudenza della Corte EDU in relazione alla compatibilità dell'art. 41-*bis* ord. pen. rispetto ai diritti inviolabili del detenuto: anche nella sentenza in esame, i giudici di Strasburgo ribadiscono l'astratta conformità del regime speciale di detenzione alla Convenzione e precisano come, affinché si possa integrare una violazione dei diritti umani, sia necessario esaminare le peculiarità del caso concreto. Solamente laddove, infatti, nel caso concreto, le misure restrittive, in regime di 41-*bis* ord. pen., oltrepassino la soglia minima di gravità di cui all'art. 3 CEDU allora sarà possibile individuare, nei casi più gravi un'ipotesi di tortura, ovvero, negli altri casi, di trattamento inumano e degradante¹⁷.

Ricade, in ogni caso, sul detenuto l'onere di allegare e provare la sussistenza “oltre ogni ragionevole dubbio” di tali maltrattamenti; in caso contrario la Corte – nel difficile bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e diritti umani del singolo – propenderà per una dichiarazione di irricevibilità del ricorso stesso.

¹⁶ Per un primo riferimento bibliografico, cfr., *ex plurimis*, SPANGHER – FILIPPI, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2011, pp. 186 ss., con riferimento, in particolar modo, alla problematica della natura amministrativa dei provvedimenti, relativamente alla fase genetica del regime e alle proroghe.

¹⁷ In tal senso, possono leggersi dei flebili margini di apertura della Corte europea, nel senso di riconoscere dei profili critici dell'istituto, soprattutto in relazione alla sua applicazione prolungata nel tempo.

8. La Corte europea ritiene, quindi, di “salvare” il regime del carcere differenziato in ragione della prevalenza di esigenze di difesa sociale, atteso che i detenuti sottoposti al regime sono autori pericolosi, nei cui confronti lo Stato deve intervenire per elidere in maniera effettiva il vincolo associativo e la permanenza dei legami con la criminalità organizzata esterna al carcere: così, secondo la *ratio* della norma, così in teoria.

Esigenze di prevenzione speciale e sicurezza pubblica mal si conciliano con la tutela dei diritti fondamentali della persona, di cui la Corte negli ultimi decenni si è fatta portavoce: la progressiva affermazione della superiorità dei diritti e delle libertà della persona, in generale, e del detenuto in esecuzione di pena porterebbe a ripensare radicalmente a tale regime carcerario, connotato da un'estrema rigidità, in termini di privazione della libertà di movimento, dell'intimità e della *privacy* personale, nonché di qualsiasi contatto con l'esterno, familiari e non; misure restrittive al limite dell'umanità, giustificate dall'esigenza pubblicistica dello Stato di assicurare l'effettività del contrasto politico-criminale e giudiziario alla criminalità organizzata. E' evidente come le esigenze di prevenzione speciale debbano trovare un equilibrio rispetto all'umanità del trattamento penitenziario ed alla funzione rieducativa della pena sul singolo. La necessità di un calibrato bilanciamento tra i diversi valori in esame viene richiesto all'unanimità dalla dottrina da sempre, sia in relazione ai profili Costituzionali, sia ora in ragione della Convenzione europea¹⁸: un ripensamento radicale viene sollecitato altresì dalla categoria degli avvocati¹⁹, nonché da una parte della magistratura e da innumerevoli iniziative sociali²⁰, volte ad evidenziare l'eccessività e la sproporzionalità di un simile regime penitenziario, in un momento storico, in cui a prevalere, sono senza dubbio, i diritti e le libertà della persona.

¹⁸ E' nota, infatti, l'avversione delle Unioni delle Camere Penali verso il trattamento carcerario speciale, cfr.: RANDAZZO, *Separazione delle carriere e carcere duro le riforme nel mirino delle Camere Penali*, in *Guida dir.*, 2002, n. 40, pp. 11 ss.

¹⁹ FIORENTIN, *Appunti in tema di riforma della disciplina degli artt. 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354*, in *Giust. pen.*, 2003, III, c 439.

²⁰ <https://paginecontrolatortura.noblogs.org/categoria/appuntamenti/>